

I Jolly in pillole- L'accesso generalizzato nelle procedure selettive

*Parere del Garante Privacy n. 9995366 su
istanza di accesso civico - 22 febbraio 2024*



a cura di Simona Anzani

Contenuto

Il Garante privacy, a seguito di **richiesta di parere da parte del RPCT di un Comune**, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.lgs. 33/13, ne ha **confermato l'operato** ritenendo **legittimo il rigetto di due istanze di accesso civico aventi ad oggetto i cv e l'elenco delle domande presentate per procedure di selezione per alcune cariche istituzionali**;

il Garante, infatti, ha ritenuto che fosse **prevalente la tutela dei dati personali dei controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis, co. 2, lett. a), D.lgs. 33/2013.**

Art. 5 comma 7 del D.lgs. 33/13: *“Nei casi di **diniego totale o parziale dell'accesso** o di **mancata risposta entro il termine indicato al comma 6**, il richiedente può presentare **richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il **termine di venti giorni**. **Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a)**, il suddetto responsabile **provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, il quale si pronuncia entro il **termine di dieci giorni** dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del **provvedimento da parte del responsabile è sospeso**, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque **per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni**. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre **ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo** di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*



- Richiama l'**obbligo di pubblicazione** concernenti **dati e informazioni sui soggetti** titolari di incarichi di vertice, richiama il principio disposto dall'art. 5, co. 2. D.lgs. **33/2013** secondo cui "**chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, **nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis**";
- Sancisce la **legittimità del rifiuto** nel caso in cui l'accesso arrechi un **pregiudizio concreto** alla protezione dei dati personali.

Richiesta di accesso civico all'elenco dei partecipanti e ai cv

In relazione alla richiesta di accesso civico all'elenco dei partecipanti e ai cv di **coloro che hanno presentato la candidatura ma non sono stati selezionati**: l'Autorità rileva che **non sussistono** ai sensi del Decreto Trasparenza **obblighi di pubblicità dei dati personali dei singoli partecipanti a una selezione pubblica**.

- La **conoscenza della partecipazione a una selezione pubblica** (e la connessa volontà di voler cambiare lavoro) può determinare **conseguenze sul piano relazionale e professionale dei controinteressati** che non hanno superato la selezione.
- **L'ostensione dei cv** può consentire **l'accesso a numerosi dati personali** determinando un'**interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati**, con possibili **ripercussioni negative** (sul piano sociale, relazionale e professionale), generando quel **pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali** (previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), D. lgs. 33/2013).

Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei **principi di**:

- **limitazione della finalità** (i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime)
- **minimizzazione dei dati** (adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del trattamento)



Conclusioni del Garante Privacy

L'Autorità ha ritenuto:

- **conforme alla normativa vigente** il **rigetto dell'amministrazione alla richiesta di accesso civico all'elenco dei partecipanti e ai cv di coloro non selezionati**, impedendo altresì l'accesso civico parziale (art. 5-bis, co. 4, D. lgs. 33/2013): fornendo la copia dei documenti con dati oscurati **si consentirebbe comunque l'identificazione dei controinteressati**.
- possibile per l'istante accedere ai **dati e documenti richiesti attraverso il diverso istituto dell'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990** (dimostrando di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso).

<https://consulenzalt.it/wp-content/uploads/2024/04/GarantePrivacy-9995366-1.2.pdf>



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani